

L'adempimento online anche per commercianti di olive, sansifici, raffinerie e piccoli frantoi

Olio tracciabile litro per litro

Registro di carico e scarico anche per gli olivicoltori

DI ALBERTO GRIMELLI

Dal 1° gennaio 2014 olivicoltori, commercianti di olive, sansifici, raffinerie e piccoli frantoi dovranno tenere un registro telematico di carico e scarico dell'olio. L'Italia recepisce, con un decreto in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, quanto disposto dal regolamento comunitario 299/2013 che abolisce tutte le esenzioni previste nel decreto ministeriale 8077/2009. L'annuncio è stato dato dal ministero delle politiche agricole, con circolare del 20 dicembre scorso, a cui ha fatto seguito una circolare esplicativa di Agea del 24 dicembre. Il registro provvisorio sarà a disposizione degli operatori dal 14 febbraio 2014, e ci sarà tempo fino al 10 marzo per effettuare le prime annotazioni. Intanto tutti gli operatori sono invitati a iscriversi al portale telematico Sian dal 31 gennaio 2014. Non solo le aziende agricole

ma anche le persone fisiche che producono olio d'oliva, che potranno accedere utilizzando il proprio codice fiscale. Il registro di carico e scarico, infatti, sarà solo online e potrà essere tenuto o direttamente dall'operatore o dalle organizzazioni professionali o dai centri di assistenza agricola (Caa) su incarico dell'interessato. Poche le esenzioni. L'obbligo di tenuta del registro non è previsto per chi che detiene esclusivamente oli: utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento 29/2012; destinati a usi non alimentari; destinati all'autoconsumo (la produzione non deve superare però i 200 kg); preconfezionati ed etichettati. Per non essere assoggettati al registro di carico e scarico i piccoli olivicoltori che commercializzano il proprio extra vergine potranno quindi farsi imbottigliare l'olio da un contoterzista, che avrà l'obbligo di tenere il

registro, e avere in deposito solo le bottiglie confezionate. Le registrazioni dovranno essere effettuate entro il sesto giorno dall'operazione ma il decreto ministeriale prevede una facilitazione per gli olivicoltori con una produzione inferiore ai 500 kg di olio. Per loro sarà possibile effettuare le registrazioni mensilmente, entro il 10 del

registro, e avere in deposito solo le bottiglie confezionate. Le registrazioni dovranno essere effettuate entro il sesto giorno dall'operazione ma il decreto ministeriale prevede una facilitazione per gli olivicoltori con una produzione inferiore ai 500 kg di olio. Per loro sarà possibile effettuare le registrazioni mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Massima tracciabilità per ogni litro di olio italiano che venga messo in commercio, dal campo fin quasi alla tavola, ma anche per i sottoprodotti dell'industria olearia. Il nuovo registro telematico dovrà infatti essere tenuto anche dai sansifici e le raffinerie che detengono olio di sansa e olio raffinato. Non interesserà quindi più soltanto la categoria merceologica extra vergine ma tutta la famiglia degli oli di oliva. Anche i movimenti degli oli a denominazione d'origine, che fino ad oggi avevano propri regimi di tracciabilità e registri separati, dovranno essere annotati sul registro unico di carico e scarico Sian. A essere sottoposti a doppie registrazioni i produttori di olio biologico che dovranno annotare i movimenti tanto sul registro Sian per gli oli d'oliva sia su quello per i prodotti biologici. Considerando i ristretti tempi di attuazione, il via libera della conferenza stato-regioni al decreto è stato dato il 19 dicembre scorso, gli operatori che già sono obbligati alla tenuta del registro, ma che dovranno tenere le annotazioni anche per altre categorie di oli d'oliva, potranno scegliere se utilizzare il registro provvisorio, online dal 14 febbraio, oppure se effettuarle direttamente sui registri già in uso.

